



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile", registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2014, n.200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerienze del Dipartimento della protezione civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, in particolare, il comma 1, dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che stabilisce che gli eventi per i quali è possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225, così come recepito dall'art.7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il successivo comma 4 dello stesso art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che precisa che gli eventi di cui al citato comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, concernente "Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenzza di protezione civile;

VISTO l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i dodici mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi;

CONSIDERATO che alcune emergenze di rilievo nazionale possono venire prorogate con norma primaria statale in deroga al citato limite di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1, e che, pertanto, per questi eventi non è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenzza prima della definitiva chiusura dell'emergenza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica del comma 4, dell'art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014 per poter meglio definire e limitare il termine entro il quale è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenzza;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

(Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014)

Il comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2014, n.200, è così modificato:

“Gli eventi di cui al comma 1 devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n.1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di 24 mesi”.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile”.

Articolo 3

(Forme di pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo “<http://www.protezionecivile.gov.it>” nella sezione Benemerenze.

Roma,

Nello Musumeci